

Sentenza: 9 novembre 2011, n.294

Materia: incompatibilità tra la carica di deputato regionale e la carica di presidente o assessore di provincia

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, e articolo 9 r.d.lgs 455/1946 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana)

Rimettente: Tribunale di Palermo

Oggetto: legge Regione siciliana 20 marzo 1951, n.29 (Elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana) come modificata dalla l.r. 22/2007 nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale e dell'articolo 10-sexies comma 1 bis della l.r. 29/1951 come modificata dalla l.r. 8/2009 nella parte in cui prevede che ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Esito: illegittimità costituzionale delle norme impugnate

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, solleva questione di legittimità costituzionale della l.r. 29/1951 nelle parti citate in oggetto.

La l.r. 29/1951 originariamente stabiliva, all'articolo 8, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale i sindaci e gli assessori dei comuni capoluogo con popolazione superiore a 40.000 o di capoluoghi di provincia o sedi delle amministrazioni straordinarie delle Province, nonché i presidenti e gli assessori di dette amministrazioni. L'articolo 62 della stessa legge stabiliva il parallelismo tra cause ineleggibilità e di incompatibilità.

La l.r. 22/2007 ha modificato le cause di ineleggibilità a deputato regionale prevedendo che sono, appunto, ineleggibili i presidenti e gli assessori delle province e i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed ha abrogato l'articolo 62 facendo venir meno le corrispondenti ipotesi di incompatibilità.

Con la sentenza n.143/2010 la Corte costituzionale aveva dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale della l.r. 29/1951 come modificata dalla l.r. 22/2007, sollevata in via incidentale dal Tribunale di Palermo, relativamente alla mancata previsione dell'incompatibilità tra la carica di deputato regionale con quella di assessore di un comune di grandi dimensioni. Dalla dichiarazione di illegittimità ne era quindi derivato il ripristino del parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità con riferimento alla sola ipotesi specifica della carica di amministratore comunale.

Con la successiva l.r.8/2009, il legislatore siciliano è nuovamente intervenuto sulla l.r. 29/1951 modificando la disciplina per l'esercizio del diritto di opzione da parte dell'interessato nel caso in cui l'incompatibilità tra le cariche sia stata accertata in sede giudiziale. In quest'ipotesi si stabilisce che il termine di dieci giorni per esercitare l'opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'incompatibilità.

Secondo il giudice rimettente dal quadro normativo che risulta in seguito alla sentenza 143/2010 emerge, innanzitutto, una manifesta violazione dell'articolo 3 Cost. in quanto l'elezione a sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti determina l'incompatibilità alla carica di deputato regionale mentre ciò non si avviene in caso di elezione alla carica di presidente o assessore di provincia nonostante si tratti di cause di incompatibilità che presentano la medesima ratio.

In secondo luogo il giudice a quo ritiene che, pur essendo il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell'articolo 122 imposto solo alle regioni ordinarie, la Regione siciliana non possa comunque sottrarsi, se non in presenza di specifiche, peculiari, condizioni locali, all'applicazione dei principi di cui alla legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122 primo comma Costituzione), ove questi siano espressione dell'esigenza di uniformità imposta dagli articoli 3 e 51 Cost. In particolare del principio del parallelismo tra cause di ineleggibilità sopravvenuta e cause di incompatibilità in tutti i casi in cui il cumulo tra le funzioni di consiglieri regionali e altre cariche, comprese quelle elettive, sia suscettibile di compromettere il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione nonché il libero espletamento della carica elettiva .

Secondo il Tribunale la previsione del termine per l'esercizio del diritto di opzione a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'incompatibilità è tale da determinare una sostanziale non operatività della causa di incompatibilità stessa potendo l'accertamento durare quanto il mandato e anch'essa risulta, pertanto, lesiva degli articoli 3, 51 e 97 Cost. e dello statuto della Regione siciliana.

Secondo la Corte entrambe le questioni sono fondate.

Con riferimento alla prima, la Corte richiama la propria sentenza n.143/2010 in cui ha già affermato che il vincolo che obbliga a configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute a cause di incompatibilità, come stabilito dall'articolo 2 della l.165/2004 si impone a tutte le regioni anche a statuto speciale. Sulla base di ciò è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della l.r. 29/1951 con riferimento alla mancata previsione dell'incompatibilità tra la carica di deputato regionale e di sindaco o assessore. Le incompatibilità tra cariche elettive, argomenta la Corte, sono dirette a salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e se ciò vale con riferimento all'incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore a fortiori vale a proposito del cumulo tra la carica regionale e la carica elettiva che attiene ad un livello territoriale più ampio di quello comunale come è appunto l'ufficio di presidente o assessore provinciale.

Parimenti fondata è la questione di costituzionalità relativa all'articolo 10 - sexies comma1 bis della l.r. 29/1951 sul decorso del termine per l'esercizio del

diritto di opzione che, consentendo all'eletto di cumulare le cariche fino al momento, indeterminato nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza, di fatto può vanificare il divieto di cumulo. Le norme statali che regolano l'accertamento in via giudiziale delle incompatibilità stabiliscono infatti, sia per quanto riguarda i consiglieri regionali (l.154/1981) che gli amministratori locali (TUEL) il termine di 10 giorni dalla notifica del ricorso.

La Corte ha già affermato (sentenza n. 160 del 1997 e 235 del 1989) la necessità di rimuovere la causa d'incompatibilità entro un termine ragionevolmente breve per assicurare un equilibrio tra la ratio giustificativa della incompatibilità ed il diritto di elettorato passivo. Il termine previsto dalla legge siciliana non rispetta il criterio della ragionevole brevità e la sua applicazione darebbe luogo alla lesione del sopra citato principio del parallelismo tra ineleggibilità e incompatibilità con conseguente violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.